



## COMUNE DI SETTALA

# REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

### SOMMARIO

#### TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione del Regolamento

Art. 2 Definizioni

#### TITOLO II SICUREZZA URBANA

Art. 3 Collaborazione tra Comune e Cittadini

Art. 4 Comportamenti vietati

Art. 5 Protezione di luoghi pubblici

Art. 6 Pericolo di incendi ed esalazioni moleste

Art. 7 Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici

Art. 8 Sicurezza e decoro degli edifici ed aree private

Art. 9 Sgombero del ghiaccio e della neve

Art. 10 Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri

#### TITOLO III CONVIVENZA CIVILE, IGIENE, BELLEZZA E RISPETTO DEI BENI, DEGLI SPAZI E DEI LUOGHI PUBBLICI

Art. 11 Convivenza civile, igiene, bellezza e senso civico

Art. 12 Comportamenti contrari all'igiene, al decoro e al quieto vivere

Art. 13 Divieto di alloggio o dimora su furgoni e qualunque altro mezzo utilizzato come alloggio o dimora

Art. 14 Attività vietate nell'uso del suolo pubblico

Art. 15 Attività ludiche nei luoghi pubblici

Art. 16 Recinzione, manutenzione dei terreni e del verde

Art. 17 Tende, luci, insegne, spazi espositivi, vetrine, targhe e monumenti

Art. 18 Disposizioni particolari per la salvaguardia del verde

#### TITOLO IV TRANQUILLITA' DELLE PERSONE

Art. 19 Pubblica quiete e tranquillità delle persone

Art. 20 Rumori e schiamazzi nei locali pubblici e di ritrovo

Art. 21 Rumori e schiamazzi in sede stradale

Art. 22 Abitazioni private

**TITOLO V**  
**ATTIVITA' LAVORATIVE**

- Art. 23 Promozione della salubrità e del senso civico nell'esercizio dell'attività lavorativa
- Art. 24 Modalità di esposizione di merci e oggetti fuori dai negozi o in sede stradale
- Art. 25 Divieto di uso di contrassegni e stemma del Comune
- Art. 26 Manifestazioni temporanee
- Art. 27 Raccolta indumenti e cose usate

**TITOLO VI**  
**CORTEI E MANIFESTAZIONI**

- Art. 28 Cortei funebri ed altre manifestazioni religiose
- Art. 29 Cortei e manifestazioni pubbliche
- Art. 30 Divieto di svolgimento di cortei e manifestazioni sulle strade provinciali

**TITOLO VII**  
**SANZIONI**

- Art. 31 Sistema sanzionatorio
- Art. 32 Risarcimento del danno
- Art. 33 Reiterazione delle violazioni
- Art. 34 Sanzioni accessorie

**TITOLO VIII**  
**NORME FINALI**

- Art. 35 Rinvio
- Art 36 Abrogazioni ed entrata in vigore

TABELLA RIUSSUNTIVA SANZIONI

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### **Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione del Regolamento**

1. Il presente Regolamento indica, nel rispetto dei principi costituzionali e della Legge, le norme e i comportamenti necessari per la serena e civile convivenza nel Comune di Settala, favorendo una permanente vicinanza tra il Comune ed i Cittadini, al fine di garantire la libertà di ciascuno nel rispetto di quella di tutti. In particolare, il Regolamento detta le disposizioni per evitare danni o pregiudizi alle persone o alle cose, tutelare la tranquillità sociale, garantire la fruibilità e il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni e favorire e promuovere la qualità della vita e la sicurezza.
  
2. Il presente Regolamento si applica in tutti gli spazi ed aree pubbliche, nonché nelle aree private ad uso pubblico, salvo diversa disposizione. Per spazio ed area pubblica si intendono le strade, i parchi, le piazze, i canali o ogni altra area destinata ad uso pubblico comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e luoghi o spazi destinati alla fruizione della comunità. Salvo diversa previsione, le disposizioni del presente Regolamento si applicano sull'intero territorio comunale e a chiunque vi si trovi. Nel rispetto delle norme a tutela della privata dimora, si applicano altresì nell'ambito degli opifici industriali, negli esercizi pubblici e commerciali ed in qualsiasi altro luogo anche privato, dove si svolgono arti, mestieri ed attività di qualsiasi genere.

### **Art. 2 Definizioni**

1. Nel presente Regolamento sono presenti riferimenti a comportamenti e azioni per le quali valgono le seguenti definizioni:
  - a) **La sicurezza urbana:** si intende il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire altresì attraverso interventi di riqualificazione anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, la Regione Lombardia, la Città Metropolitana di Milano il comune di Settala, nel rispetto delle diverse competenze e funzioni;
  
  - b) **La sicurezza integrata:** si intende l'insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalla

Regione, Lombardia, dalla Città Metropolitana di Milano e dal Comune di Settala, nonché da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali;

- c) **La convivenza civile:** è definita come l'osservanza delle norme relative alla vivibilità, all'igiene e al rispetto delle persone, nonché alla tutela e crescita del senso civico di appartenenza ad una comunità che aspira a vivere serenamente in un ambiente sano. Essa è garantita da tutti i comportamenti e le situazioni che danno vita all'armonia della comunità e al rispetto reciproco tra i suoi componenti. Ciò comporta non solo la cura ed il rispetto del territorio urbano, ma anche l'impegno dei cittadini a garantire una corretta e civile convivenza durante lo svolgimento delle proprie attività.
  - d) **La quiete e la tranquillità delle persone** sono tutelate, sia nel consueto svolgimento delle rispettive attività, sia nelle ore di riposo, come presupposto fondamentale della qualità di vita nel territorio urbano.
  - e) **Le attività lavorative** si riferiscono a tutte le imprese commerciali, artigianali e industriali, nonché ad ogni altra attività lavorativa, in qualsiasi forma la si eserciti, ivi compresi i mestieri ambulanti, incluse le attrazioni e gli spettacoli viaggianti. Il presente regolamento, pur nel rispetto delle rispettive normative, disciplina gli aspetti di rilevanza pubblica di tali attività.
2. Il compito di far osservare le disposizioni del presente Regolamento è attribuito, in via generale, agli Operatori del Corpo di Polizia Locale del Comune di Settala, nonché a tutti gli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria e, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ai funzionari della ATS, alle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV).
  3. Il Sindaco può, altresì, conferire funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni in materia di polizia urbana in via accessoria e limitatamente alle materie di specifica competenza, a dipendenti comunali, diversi dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, a dipendenti di società o aziende partecipate del Comune, a dipendenti di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con il Comune, a personale di Enti preposti alla vigilanza o ad appartenenti ad associazioni, previo svolgimento di apposito corso di formazione con superamento d'esame finale, laddove necessario certificare le competenze.

## TITOLO II

### SICUREZZA URBANA

#### **Art. 3 Collaborazione tra Comune e Cittadini**

1. Il Comune valorizza attraverso ogni suo Organo e Ufficio la collaborazione con i Cittadini, per far sì che vengano affrontate e, ove possibile, risolte le situazioni di disagio sociale o le azioni che possano disturbare la convivenza e la sicurezza urbana.
2. Il Comune promuove forme di sicurezza partecipata favorendo la costituzione e lo sviluppo di gruppi regolarmente costituiti di “Controllo del Vicinato”.

#### **Art. 4 Comportamenti vietati**

Per garantire la sicurezza urbana è vietato:

- a) mettere a repentaglio l'incolumità delle persone, lo svolgimento delle loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione;
- b) intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone con ridotta mobilità, occupando abusivamente gli spazi destinati ai cittadini con disabilità, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, i corrimani delle gradinate o i percorsi per i non vedenti;

#### **Art. 5 Protezione dei luoghi pubblici**

1. È fatto divieto di imbrattare i luoghi pubblici o di diminuirne la funzionalità, di arrecare danno alle strade ed alle aree comuni, agli edifici, ai ponti, alle attrezzature, agli arredi o veicoli pubblici, ai monumenti e qualsiasi altro luogo o spazio destinato alla fruizione della comunità.

È vietato anche:

- a. salire sui monumenti e scavalcare le recinzioni di protezione degli stessi;
  - b. entrare negli edifici pubblici al di fuori degli orari di apertura al pubblico e scavalcare le recinzioni degli stessi;
  - c. entrare, anche solo parzialmente nelle fontane, nonché gettare o immergervi oggetti;
  - d. posizionare, appoggiare o legare biciclette e moto alle barriere di protezione dei monumenti;
  - e. appoggiare materiale accanto ai cassonetti dei rifiuti e ai cestini;
  - f. gettare a terra carte, mozziconi e qualsiasi altro oggetto;
2. La sosta di biciclette e moto è sempre consentita nelle apposite rastrelliere, nei luoghi specificamente adibiti e in tutte le aree urbane dove il mezzo non arrechi intralcio al transito di altri veicoli, né al passaggio dei pedoni né, in particolare, delle persone con mobilità ridotta. Sui

marciapiedi di larghezza inferiore a metri 1,50 è vietata la sosta dei velocipedi.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 450,00 e l'obbligo di cessazione dell'attività e di rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 6 Pericolo di incendi ed esalazioni moleste**

1. Su tutto il territorio comunale è vietato bruciare foglie, sterpaglie e qualsiasi altro materiale o sostanza.
2. È vietato compiere atti che possano costituire pericolo di incendio, anche all'interno di edifici o aree private.
3. È fatto inoltre divieto a chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività lavorativa o di altro genere, produrre esalazioni moleste verso luoghi pubblici o privati. Si definiscono molesti i fumi, odori o rumori che affliggono il sistema percettivo-sensoriale, quando sono superiori, considerando anche il luogo di immissione, alla normale tollerabilità o lesivi per la salute di chi li subisce.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 450,00 e l'obbligo di cessazione dell'attività.

#### **Art. 7 Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici**

- 1 La vernice fresca, qualora possa venire a contatto con i passanti sulla pubblica via, dovrà essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare danno ad alcuno.
- 2 Gli oggetti acuminati o potenzialmente pericolosi per la loro forma, così come ogni manufatto o attrezzatura esposti al pubblico, con la sola eccezione di parti di monumenti e edifici storici e loro pertinenze, dovranno essere collocati o protetti in modo tale da non costituire pericolo per la collettività.
- 3 È proibito eseguire, sulle soglie delle abitazioni e dei fondi, nonché sui davanzali delle finestre, o su terrazze e balconi, lavori o altre opere che in qualsiasi modo rechino molestia o mettano in pericolo la pubblica incolumità.
- 4 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 450,00;

#### **Art. 8 Sicurezza e decoro degli edifici ed aree private**

- 1 Ferme restando le disposizioni del Regolamento edilizio comunale, è obbligatorio mantenere ogni edificio, con le relative pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli, crolli o allagamenti e disagi dovuti a condizioni di precarietà

igienico sanitaria.

- 2 Gli edifici devono essere mantenuti in sicurezza sotto il profilo delle condizioni igieniche, della prevenzione di incendi e della stabilità degli immobili.
- 3 L'installazione di macchinari a motore per uso lavorativo deve essere fatta a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente, anche al fine di non produrre vibrazioni o rumori oltre la normale tollerabilità per i vicini.
- 4 A tutela della sicurezza e dell'incolumità personale, è vietato dimorare in locali adibiti ad attività lavorative, caratterizzati dalla presenza di attrezzature e macchinari. In caso di violazione o di inadeguate misure di separazione dall'abitazione, il Comune potrà procedere sia al sequestro di tali attrezzature e macchinari sia, tramite specifica ordinanza, alla disposizione di sgombero dei locali o di parte degli stessi. Il medesimo procedimento è previsto per i locali abusivamente adibiti a dimora, non essendo destinati a tale uso, o abitati da un numero eccessivo di persone, tale da pregiudicarne la sicurezza o l'igiene.
- 5 Gli edifici e le aree inutilizzati devono essere comunque mantenuti in sicurezza ed in buono stato. I proprietari hanno inoltre l'obbligo di attuare tutti gli accorgimenti possibili per evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso, ed hanno l'obbligo di provvedere allo smaltimento dei rifiuti eventualmente presenti al loro interno. In caso di accertata inottemperanza, i proprietari medesimi devono provvedere tempestivamente alla loro rimozione, e comunque entro il termine di 30 giorni dalla notifica del verbale da parte della Polizia Locale o dell'eventuale diffida. In caso di inadempienza, il Comune potrà procedere d'ufficio, senza obbligo di preavviso e con totale addebito al proprietario dell'immobile, delle spese sostenute.
- 6 Per favorire eventuali interventi di sicurezza o di emergenza e per creare una banca dati utile per gli interventi di protezione civile, gli amministratori dei condomini, oltre ad apporre la prevista targa di riconoscimento sugli immobili da loro amministrati, devono comunicare alla Polizia Locale il proprio nominativo, l'indirizzo e il proprio recapito.
- 7 Fatto salvo quanto previsto dal regolamento comunale edilizio e dall'art. 677 del Codice penale, i proprietari hanno l'onere di mantenere in stato di efficienza/condizioni di sicurezza e decoro le facciate degli edifici nonché porte, inferriate, serrande, infissi, grondaie, elementi aggettanti e recinzioni di aree o immobili che si affaccino su pubblica via o siano da essa visibili. Gli immobili devono essere mantenuti altresì ben chiusi, evitando l'accesso ad estranei: nel caso di negozi sfitti con vetrine, l'obbligo di mantenimento dello stato di decoro riguarda anche la parte visibile interna, se non si è provveduto ad un adeguato e decoroso oscuramento delle vetrate;
- 8 I proprietari, o amministratori di edifici a qualunque uso destinati, devono mantenere gli spazi sottostanti gli edifici stessi sulla pubblica via, costantemente pulite dal deposito di guano di piccione, determinato dalla presenza degli stessi sugli edifici e le relative aree pertinenziali,

adottando tutti gli accorgimenti necessari volti ad impedire la penetrazione, la nidificazione e lo stazionamento dei piccioni stessi;

- 9 È fatto obbligo ai proprietari o amministratori di stabili a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo possa derivare dallo stabile stesso per la pubblica incolumità e, qualora il pericolo consista nella caduta di elementi dell'edificio dall'alto su area pubblica o aperta all'uso pubblico, i suddetti soggetti devono provvedere prontamente al transennamento dell'area sottostante, previo ottenimento delle necessarie concessioni/autorizzazioni comunali. Nei casi in cui, data l'urgenza ed il pericolo imminente per la pubblica incolumità, nelle more dell'autorizzazione, gli interessati possono procedere a tale messa in sicurezza, previa comunicazione, anche telefonica formalizzata con successiva nota scritta entro le 24 ore;
- 10 I proprietari, locatari o concessionari sono responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici;
- 11 I proprietari sono responsabili della conservazione e pulizia delle parti degli edifici sulla pubblica strada o su portici di pubblico passaggio ed in genere in tutti i luoghi di ragione privata aperti all'uso pubblico; spetta loro, la rimozione di graffiti, imbrattamenti, danneggiamenti e manifesti e volantini abusivi. Per ragioni di opportunità, l'Amministrazione Comunale può provvedere alla immediata eliminazione degli elementi deturpanti, qualora necessario, addebitando le spese ai privati interessati
- 12 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 450,00;
- 13 È sempre prevista la sanzione accessoria della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

#### **Art. 9 Sgombero del ghiaccio e della neve**

1. I proprietari degli immobili e i conduttori a qualsiasi titolo di edifici residenziali, commerciali ed industriali devono tempestivamente abbattere i ghiaccioli formatisi su gronde, balconi, terrazzi o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o ghiaccio aggettanti, per scivolamento (oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi o altre sporgenze), su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.
2. È vietato procedere alla rimozione della neve facendo uso di acqua.
3. È vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve proveniente dai cortili. Nei casi di assoluta urgenza e necessità e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato dai competenti organi comunali il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle aree pubbliche o soggette a pubblico passaggio.
4. Ai proprietari di piante, i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è fatto obbligo di provvedere all'asportazione della neve ivi depositata.
5. La neve eventualmente e volontariamente spazzata dai proprietari innanzi i propri immobili, può

essere ammassata ai margini dei marciapiedi, e ove non esistenti sulla banchina, mentre è vietato accumularla a ridosso dei cassonetti di raccolta rifiuti; la neve ammassata non può essere in alcun modo sparsa sulla carreggiata stradale.

6. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a € 450,00. È sempre prevista la sanzione accessoria della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

#### **Art. 10 Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri**

1. È obbligatorio fissare adeguatamente, con tutte le dovute cautele, infissi, vasi e ogni altro oggetto sospeso su aree pubbliche o private, per garantire la sicurezza di tutte le persone.
2. Sulla pubblica via è inoltre vietato sbattere tappeti, tovaglie e lasciar cadere liquidi od oggetti che possano causare disturbo e l'emissione di polveri, generando incomodo, pericoli o danni ai vicini ed ai passanti.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 250,00. È sempre prevista la sanzione accessoria della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

TITOLO III

**CONVIVENZA CIVILE, IGIENE, BELLEZZA**

**E RISPETTO DEI BENI, DEGLI SPAZI E DEI LUOGHI PUBBLICI**

**Art. 11 Convivenza civile, igiene, bellezza e senso civico**

- 1 Il Comune promuove la convivenza civile attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio, al fine di tutelare, mantenere e migliorare le condizioni igieniche e dell'ambiente, l'efficacia e l'efficienza dei servizi, la bellezza della città per garantire, ad ogni cittadino, eguali condizioni di vita.
- 2 Ferme restando le norme vigenti, nonché le funzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è vietato a chiunque, nei luoghi pubblici, turbare con il proprio comportamento l'ordinata convivenza civile, nonché provocare situazioni di oggettivo disagio.
- 3 È vietato a tutti i cittadini pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato. In particolare, è vietato abbandonare o depositare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta, materiale di demolizione e di rifiuto e qualsiasi altro oggetto, anche di piccolo volume. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 450,00. È sempre prevista la sanzione accessoria della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

**Art. 12 Comportamenti contrari all'igiene e al quieto vivere**

1. Nei luoghi pubblici, aperti e frequentati dalla Cittadinanza o destinati alla fruizione collettiva sono vietati i comportamenti seguenti:
  - a. soddisfare le proprie esigenze fisiologiche;
  - b. campeggiare in tende, caravan, autocaravan, camper, veicoli di qualsiasi natura, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici, ivi compreso lo stazionamento in tende o gazebo fuori dalle aree eventualmente attrezzate ed individuate con appositi atti, salvo in particolari occasioni di manifestazioni autorizzate dal Comune. Al fine di tutelare l'ordine, l'igiene e la sicurezza delle persone nonché dei luoghi o per ragioni di opportunità, all'atto della contestazione i trasgressori saranno tenuti a cessare il comportamento vietato, i mezzi o le dimore potranno essere rimossi secondo le normative di legge vigenti, addebitando le spese ai responsabili dell'illecito, comprese anche quelle relative al ripristino dei luoghi;

- c. intralciare o mettere a rischio il flusso pedonale o veicolare, avvicinarsi ai veicoli in circolazione, nonché causare disturbo. Tali comportamenti sono vietati anche se finalizzati a chiedere la questua, vendere merci o offrire servizi quali la pulizia di vetri, fari o altre parti di veicoli;
- d. fumare nel perimetro delle aree gioco per bambini;
- e. introdurre cani o animali da compagnia in aree opportunamente realizzate per il gioco dei bambini;
- f. introdurre cibo e bevande negli spazi pubblici dedicati allo sgambamento dei cani (c.d. “aree cani”), nonché utilizzare dette aree tra le ore 22.30 e le ore 07.00 nei giorni feriali e tra le ore 22.30 e le ore 08.30 nei giorni festivi. All’interno delle ricordate aree, ogni proprietario è tenuto ad evitare grida e schiamazzi, nonché alla raccolta delle deiezioni canine;
- g. esibire, durante la pratica dell’acattonaggio, bambini in tenera età, cuccioli, animali sofferenti per le condizioni ambientali in cui sono esposti, o comunque animali detenuti in maniera da suscitare l’altrui pietà; se rinvenuti in simili circostanze, gli animali potranno essere sequestrati dagli organi di Polizia;
- h. assumere sostanze stupefacenti o psicotrope. È altresì vietato compiere evidenti atti preparatori volti all’assunzione di sostanze stupefacenti. Rimangono escluse dal divieto eventuali assunzioni derivanti da prescrizione medica
- i. lavare veicoli o ripararli;
- j. lavare animali;
- k. imbrattare, spostare o rendere inservibili qualsiasi elemento di arredo urbano;
- l. ammassare oggetti di qualsiasi natura nei pressi di edifici pubblici o privati, salvo quanto previsto per il ritiro dei rifiuti;
- m. utilizzare griglie per cucinare ad esclusione delle aree destinate a tale scopo con apposito provvedimento reso pubblico mediante segnaletica;
- n. praticare giochi che possano creare intralcio alla circolazione, arrecare danno o molestia a persone, cose o animali, o imbrattare immobili e cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere (inchiostro simpatico, farina, schiume e similari);
- o. distribuire cibo a volatili ed altri animali, derogando a tale divieto unicamente per i punti di alimentazione eventualmente autorizzati e controllati dalle Autorità competenti;
- p. ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio comunale, di effettuare lo scarico fuori dalle aree a ciò destinate;

- q. lo scarico di acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private nelle caditoie poste nelle aree pubbliche;
  - r. gettare nelle fontane e vasche pubbliche rifiuti di qualsiasi genere o utilizzare l'acqua delle fontane e fontanelle e pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto. È vietato lavare indumenti e simili, nonché introdurre, per qualsiasi motivo, animali;
  - s. limitare e impedire l'accesso alle abitazioni, alle vetrine degli esercizi e a qualsiasi altro edificio, arrecando intralcio o disturbo, sdraiandosi o bivaccando anche sui marciapiedi e sotto i portici;
  - t. creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime strutture in modo difforme da quello stabilito;
  - u. accendere fuochi, gettare oggetti accesi e sparare petardi o simili nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;
  - v. collocare, affiggere o appendere alcunché su pali, arredi, inferriate o altri beni pubblici senza preventiva autorizzazione;
  - w. arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, alberi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o anche privati posti con libero accesso da suolo pubblico, nonché legarsi o incatenarsi agli stessi;
  - x. manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature, gli arredi o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito, da soggetti a tale scopo autorizzati;
2. Chiunque viola le disposizioni di cui ai punti precedenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00. Per le violazioni di cui alla lettera F è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.
  3. Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione alle disposizioni di cui ai punti precedenti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo di cessazione dell'attività e della rimessa in pristino dello stato dei luoghi, nonché la sanzione accessoria della confisca amministrativa di eventuali attrezzature impiegate per commettere la violazione, ai sensi dell'art. 20 della Legge 24/11/1981 n 689, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della medesima legge.
  4. Per le violazioni delle disposizioni di cui alla lettera G è altresì prevista la sanzione accessoria della confisca amministrativa del denaro provento dell'attività di accattonaggio e di eventuali attrezzature impiegate per commettere la violazione, ai sensi dell'art. 20 della Legge 24/11/1981 n 689, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della medesima legge.

### **Art. 13 Divieto di alloggio o dimora su furgoni e qualunque altro mezzo utilizzato come alloggio o dimora**

- 1 Per esigenze di igiene e decoro è vietato alloggiare e/o dimorare in maniera stabile su veicoli parcheggiati sulla pubblica via.
- 2 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00 e l'obbligo di cessazione dell'attività.

### **Art. 14 Attività vietate nell'uso del suolo pubblico**

1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinata dall'apposito Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché dai provvedimenti deliberativi adottati dall'Amministrazione Comunale.
2. È vietato lanciare pietre od altri oggetti, comunque, atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.
3. È proibita, sul suolo pubblico nonché negli spazi destinati alla collettività, ogni attività che possa deteriorarne o diminuirne la fruizione e l'integrità, nonché recare disagio o pericolo alle persone. Sono vietati, ad esempio, i seguenti comportamenti (fatti salvi quelli espressamente autorizzati dal Comune):
  - a. l'esercizio di qualsiasi attività, professionale o amatoriale, che consista nel riparare testare veicoli, riparare o fabbricare mobili, tagliare legna o compiere altre azioni simili;
  - b. la pulizia di utensili, attrezzi, o altri oggetti;
  - c. il lavaggio di soglie, marciapiedi, finestre, spazi espositivi e vetrine delle attività lavorative, quando la temperatura è pari o inferiore a 0° (zero gradi centigradi).
4. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività e l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

### **Art. 15 Attività ludiche nei luoghi pubblici**

1. Nelle aree e spazi pubblici, non appositamente adibiti a tale scopo, sono vietate attività ludiche che per la loro tipologia possano alterare lo stato e la libera fruizione dei luoghi. Sono esclusi da tale divieto i giochi effettuati dai bambini, accompagnati dai genitori o da coloro che su di essi esercitano la vigilanza e che siano oggettivamente inoffensivi e inidonei a produrre danni a persone e cose.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma € 25,00 a € 250,00 e l'obbligo di cessazione dell'attività.

## **Art. 16 Recinzione, manutenzione dei terreni e del verde**

- 1 I terreni privati e pubblici devono essere tenuti in adeguate condizioni di manutenzione e decoro da parte dei cittadini che ne hanno la disponibilità, con particolare riguardo alla rimozione delle sterpaglie e di rifiuti e materiali di scarto anche se abbandonati da terzi, inoltre dovranno aver cura di mantenere le condizioni igieniche idonee a prevenire il proliferare di animali sgraditi o portatori di malattie. I proprietari sono inoltre tenuti a evitare ogni rischio che i rispettivi terreni siano potenzialmente causa di incendio o deposito di rifiuti, nonché, quando in prossimità di strade di pubblico passaggio, a provvedere alla costante potatura di fronde, siepi, alberi e rami sporgenti, al fine di evitare ogni rischio di compromissione della sicurezza per i pedoni e i veicoli in transito.
- 2 I proprietari di terreni all'interno del centro abitato, così come delimitato ai sensi del Codice della Strada, hanno l'obbligo di assicurarne la completa e solida recinzione, in modo tale da inibire l'accesso agli estranei e lo scarico abusivo di rifiuti.
- 3 Salvo quanto previsto dalle norme vigenti, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle proprie recinzioni, causando danni o intralcio alla circolazione.
- 4 Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00.

## **Art. 17 Tende, luci, insegne, spazi espositivi, vetrine, targhe e monumenti**

1. È vietato lasciare in stato di fatiscenza o sporcizia saracinesche e vetrine di negozi non utilizzati, fari, luci, lanterne, targhe, bacheche, bandiere e simili, che dovranno essere puliti e mantenuti in buono stato di conservazione. In caso di inosservanza del presente obbligo, è prevista la decadenza delle relative autorizzazioni.
2. Ogni monumento, tabernacolo, targa o lapide commemorativa deve essere esplicitamente autorizzato dal Comune.
3. Le vetrine degli esercizi di vicinato, degli esercizi artigiani e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono essere mantenute in buono stato e devono essere esteticamente decorose al fine di preservare la tradizione e le caratteristiche del luogo. In particolare, è vietato l'utilizzo e l'installazione di insegne, arredi, attrezzature o infissi che siano sporchi e/o fatiscenti e che non permettano la corretta esposizione delle merci.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 250,00.

## **Art. 18 Disposizioni particolari per la salvaguardia del verde**

- 1 Per garantire la tutela di parchi, giardini e aree verdi pubbliche, sono vietati i comportamenti, che possano compromettere l'habitat naturale e la piena fruizione degli spazi destinati alla collettività.

In particolare, è vietato:

- a) introdurre veicoli, compresi i ciclomotori;
  - b) cogliere i fiori, strappare le fronde e arrecare in qualsiasi modo danno alle piante, alle siepi, alle recinzioni, alle panchine, ai lampioni, alle fontane, alle fontanelle, alle vasche e a qualsiasi altro oggetto che vi sia collocato, ad uso pubblico o come ornamento;
  - c) entrare nelle aiuole e nelle aree verdi recintate;
  - d) danneggiare o sporcare le panchine e le altre attrezzature ivi presenti, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendere o appoggiare sugli alberi oggetti, scagliare pietre o altri oggetti, danneggiare in qualsiasi modo gli alberi e le aiuole;
  - e) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi;
  - f) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente presente, sia essa stanziale o migrante;
  - g) salire o comunque usare le attrezzature e i giochi rivolti ai bambini in modo non corretto, o da parte di persone di età differente a quella alla quale le attrezzature ed i giochi stessi sono destinati.
- 2 Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 250,00 e l'obbligo di cessazione dell'attività.
- Le disposizioni previste dal comma 1° del presente articolo, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche del Comune.

TITOLO IV  
TRANQUILLITA' DELLE PERSONE

**Art. 19 Pubblica quiete e tranquillità delle persone**

- 1 Ferme restando le normative vigenti, tutti i Cittadini sono tenuti a rispettare il divieto di disturbare la quiete pubblica e la tranquillità altrui, con particolare considerazione del giorno, dell'orario e del luogo in cui si svolgono le rispettive attività.
- 2 È sottoposta a maggiori tutele la fascia oraria tra le 23.30 e le 07.30, prorogata sino alle ore 09.00 nei giorni prefestivi e nei giorni festivi.
- 3 Nel caso di comportamenti idonei a molestare più persone, e fatto salvo che il fatto non costituisca reato è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 250,00;
- 4 Nel caso il comportamento sia avvenuto negli orari di cui al comma 2 è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo di cessazione dell'attività.

**Art. 20 Rumori e schiamazzi nei locali pubblici e di ritrovo**

- 1 I titolari delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo e intrattenimento, i titolari e i gestori degli esercizi commerciali di vendita e degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, i responsabili e i gestori di circoli privati, i titolari e i gestori di attività artigianali con vendita di prodotti alimentari e non, devono assicurare che i rispettivi locali e gli spazi annessi siano strutturati in modo tale da non consentire l'emissione di suoni e rumori, che disturbino all'esterno, tra le ore 23.30 e le ore 07.00, prorogata dalle ore 24,00 alle ore 09.00 nei giorni prefestivi e nei mesi estivi da giugno a settembre.
- 2 Nel rispetto dell'articolo 19 del presente Regolamento, nei suddetti luoghi di ritrovo, la propagazione di suoni da strumenti musicali o elettronici, radio, televisione o altri mezzi di diffusione non deve arrecare disturbo.
- 3 Qualora si rilevino reiterate violazioni al rispetto della quiete pubblica, l'Amministrazione comunale può ridurre l'orario di apertura dei singoli locali, o sospenderne l'attività.
- 4 Fatto salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo di cessazione dell'attività.

## **Art. 21 Rumori e schiamazzi in sede stradale**

- 1 Le autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli o attività di intrattenimento, in aree pubbliche o destinate alla collettività, devono riportare le condizioni prescritte dalla Commissione di vigilanza Pubblico Spettacolo, laddove previste, nonché gli orari di chiusura da rispettare per garantire la tutela della quiete e della tranquillità delle persone.
- 2 Nelle strade e nelle aree pubbliche è vietato recare disturbo con rumori e schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione sonora.
- 3 Durante il trasporto, il carico e lo scarico o lo spostamento di oggetti o materiali nelle strade pubbliche e private, nei cortili e nelle pertinenze, è fatto obbligo di attuare tutte le cautele per evitare frastuono o rumore.
- 4 Fatto salvo quanto disposto dall'art. 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 Regolamento di esecuzione del codice della strada, per la pubblicità fonica fuori dai centri abitati, tale forma di pubblicità, all'interno dei centri abitati, è consentita dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30 durante i giorni feriali e dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.30 durante le giornate festive.
- 5 La pubblicità fonica è vietata nei pressi dei luoghi di culto durante la celebrazione di riti religiosi;
- 6 È vietato, senza titolo abilitativo, collocare o installare sugli edifici o sulla pubblica via, strumenti, diffusori o apparati per la riproduzione, l'emissione o la diffusione sonora. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo di cessazione dell'attività.

## **Art. 22 Abitazioni private**

- 1 L'esecuzione di lavori di manutenzione con macchinari e/o utensili rumorosi di locali, a qualunque scopo destinati e situati in fabbricati di civile abitazione, è consentita qualora siano adottati tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie per rendere meno rumoroso il loro uso, solo nelle seguenti fasce orarie: tra le ore 08.00 e le ore 12.30 e tra le ore 14.00 e le ore 19.00 nei giorni feriali e tra le ore 09.30 e le ore 12.30 e tra le ore 14.30 e le ore 18.00 nei giorni festivi.
- 2 È altresì fatto divieto di ammassare all'interno della casa, su balconi o terrazzi nonché nei cortili, disimpegni, passaggi, portici e scale rifiuti di ogni genere, nonché materiale fermentabile che possa produrre cattive esalazioni percepibili in area pubblica, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali e a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile.
- 3 Chiunque, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali, è tenuto a adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad evitare il disturbo ai vicini.
- 4 I dispositivi acustici antifurto devono essere tarati in modo da impedire il funzionamento ininterrotto per oltre tre minuti continuativi e in ogni caso per un periodo superiore a 15 minuti

complessivi.

- 5 Chiunque disponga e attivi un impianto di allarme acustico, in caso di malfunzionamento, deve essere in grado di disporre la tempestiva disattivazione o direttamente o tramite propri incaricati.
- 6 Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo di cessazione dell'attività.

## TITOLO V ATTIVITA' LAVORATIVE

### **Art. 23 Promozione della salubrità e del senso civico nell'esercizio dell'attività lavorativa**

- 1 Al fine di tutelare e promuovere la bellezza e la salubrità del territorio urbano, i locali esposti alla vista dei passanti e gli esercizi accessibili al pubblico devono essere in ogni momento puliti, ben mantenuti e adeguatamente tinteggiati.
- 2 È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato;
- 3 Le operazioni di sabbiatura o carteggiatura nei cantieri edili dovranno essere eseguite con l'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno.
- 4 I titolari di esercizi pubblici davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio contenitori adatti al contenimento dei rifiuti dei clienti e posacenere, provvedendo a travasarne il contenuto nel rispetto dei principi disciplinanti la raccolta differenziata.
- 5 I titolari e i gestori di esercizi di somministrazione, commercio e di ogni attività aperta al pubblico, devono provvedere a mantenere adeguatamente pulita l'area antistante i rispettivi locali, liberandola da rifiuti, liquidi e oggetti insudicianti, impropriamente depositati o gettati dalla clientela durante l'orario di apertura.
- 6 Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00.

### **Art. 24 Modalità di esposizione di merci e oggetti fuori dai negozi o in sede stradale**

1. Previa autorizzazione, è permesso esporre i sommari dei quotidiani in apposite bacheche o cavalletti, nelle immediate adiacenze dell'edicola. Nel rispetto del decoro e della sicurezza, gli stessi dovranno essere mantenuti in buono stato e in posizione corretta, in modo da non causare rischi per le persone o intralciarne il passaggio.

2. Qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi, se ne dovrà garantire l'esposizione in modo tale da impedire che arrechino qualsiasi danno.
3. È vietato esporre merce o oggetti che possano facilmente sporcare il suolo pubblico, imbrattare i passanti, emanare odori nauseanti o molesti.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 250,00 e l'obbligo di cessazione dell'attività.

#### **Art. 25 Divieto di uso di contrassegni e stemma del Comune**

- 1 Fatta eccezione per gli usi previsti dalla relativa disciplina, è vietato utilizzare lo stemma del Comune di Settala nonché la denominazione di uffici o servizi comunali, per contraddistinguere in qualsiasi modo attività private.
- 2 Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da € 100,00 a € 500,00 e l'obbligo di cessazione dell'attività.

#### **Art. 26 Manifestazioni temporanee**

1. Fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia, gli allestimenti, le baracche e i loro annessi, così come ogni altra simile costruzione che sia stata temporaneamente autorizzata, dovranno essere mantenute pulite e in perfette condizioni igieniche, anche in base alle prescrizioni che potranno essere stabilite, in casi specifici, dal Comune. In particolare, le aree adibite a questo scopo dovranno essere dotate di un adeguato numero di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.
2. Il suolo pubblico dovrà inoltre essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di tre metri intorno allo spazio occupato.
3. I cittadini che svolgono attività di spettacolo viaggiante e di pubblico intrattenimento sono tenuti a evitare di richiamare gli spettatori in maniera rumorosa e molesta, rispettando gli orari consentiti dall'autorizzazione ricevuta e non protraendo l'esibizione, in ogni caso, oltre le ore 24.00.
4. In occasione di particolari eventi, o in determinati luoghi e situazioni, l'Amministrazione comunale può impartire disposizioni o specificazioni diverse, emettendo apposite ordinanze.
5. Le esibizioni in prossimità dei luoghi di culto sono soggette a restrizione in concomitanza con l'orario delle funzioni.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo di cessazione dell'attività.

#### **Art. 27 Raccolta indumenti o cose usate**

1. Chiunque svolga l'attività autorizzata di recupero di indumenti o altri oggetti usati, deve essere espressamente autorizzato e aver cura che durante le operazioni di raccolta o sgombero non vengano a crearsi situazioni di pericolo o di prolungato ingombro del suolo pubblico.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 250,00 e l'obbligo di cessazione dell'attività.

## TITOLO VI

### CORTEI E MANIFESTAZIONI

#### **Art. 28 Cortei funebri ed altre manifestazioni religiose**

I cortei funebri, muovendosi dal luogo dove si trova l'estinto, per raggiungere il luogo di culto o il cimitero, devono percorrere l'itinerario più breve rispettando la segnaletica stradale vigente. Devono in ogni caso attenersi alle eventuali disposizioni impartite al momento dai competenti organi di polizia stradale. Le processioni ed altre manifestazioni religiose con cortei di veicoli o persone, devono svolgersi seguendo gli itinerari preventivamente concordati con le competenti Autorità, nel rispetto della segnaletica stradale vigente.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo di cessazione dell'attività.

#### **Art. 29 Cortei e manifestazioni pubbliche**

I cortei organizzati nell'ambito di manifestazioni pubbliche di interesse politico, sindacale, sportivo, culturale, folcloristico e simili, devono svolgersi seguendo gli itinerari preventivamente autorizzati, nel rispetto della segnaletica stradale vigente.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo di cessazione dell'attività.

#### **Art. 30 Divieto di svolgimento di cortei e manifestazioni sulle strade provinciali**

Lo svolgimento di cortei funebri, manifestazioni religiose o altre manifestazioni di qualsiasi genere, è vietato lungo le strade Provinciali anche se correnti nel centro abitato. È ammesso esclusivamente l'attraversamento delle medesime arterie da effettuarsi secondo le indicazioni impartite dal personale della Polizia Locale.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00 e l'obbligo di cessazione dell'attività.

## TITOLO VII SANZIONI

### **Art. 31 Sistema sanzionatorio**

1. Ai fini dell'accertamento e dell'erogazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.
2. La competenza nell'accertare le suddette violazioni spetta a tutti gli organi di Polizia statale e in via prioritaria alla Polizia Locale, nonché a tutti i soggetti previsti dall'art. 2 comma 2 del presente Regolamento.
3. Tutti i soggetti nei confronti dei quali siano state accertate violazioni al presente regolamento possono proporre ricorso amministrativo nelle forme previste dalla legge.
4. Al fine di procedere all'accertamento delle violazioni amministrative stabilite dal presente Regolamento e dei relativi responsabili, l'Organo di Polizia operante può invitare presso i propri Uffici chi ritenga possa fornire elementi utili all'attività di accertamento, ovvero chiedere di presentare documenti o quant'altro.
5. Chiunque, invitato ai sensi del comma 4, non ottemperi nel termine stabilito dal medesimo, all'obbligo di presentarsi per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 500,00. Alla stessa sanzione soggiace chi rifiuti di fornire informazioni, ovvero di esibire documenti richiesti dal personale operante al fine di procedere all'accertamento di violazioni amministrative, fermo restando l'eventuale applicazione delle procedure previste dall'ordinamento per pervenire alla compiuta identificazione della persona

### **Art. 32 Risarcimento danni.**

Il contravventore che arrechi danno alla cosa pubblica è tenuto, indipendentemente dalla sanzione, alla rifusione dei danni che saranno accertati e quantificati dagli uffici competenti.

### **Art. 33 Reiterazioni delle violazioni**

In caso di reiterazione delle violazioni alle norme previste dal presente regolamento, quando queste stesse siano commesse da soggetti che esercitano la propria attività sulla base di titolo abilitativo rilasciato dal Comune o per effetto di segnalazione certificata di inizio attività, con ordinanza del responsabile del Settore comunale competente, viene disposta la sospensione dell'attività per un periodo da 1 a 3 giorni in relazione alla gravità della violazione. Relativamente al concetto di reiterazione si tiene conto delle disposizioni di cui all'art. 8/bis della legge 689/81. Gli effetti della

reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.

#### **Art. 34 Sanzioni accessorie**

- 1 Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi ed obbligo di sospendere o cessare una determinata attività. Qualora dall'accertamento di violazioni di norme del presente regolamento si riscontri l'esigenza di far fronte a situazioni tali da necessitare l'urgente rimessa in pristino dello stato dei luoghi, la sospensione o la cessazione di un'attività, l'Agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione. Questi obblighi, quando le circostanze lo esigano e comunque ove possibile, devono essere adempiuti immediatamente e, qualora il trasgressore non adempia, il Comune può provvedere d'Ufficio con addebito delle eventuali relative spese sostenute. Negli altri residuali casi ove non sia possibile adempiere immediatamente a tali obblighi, il trasgressore dovrà provvedere nel termine di dieci giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, decorsi inutilmente i quali il Comune può provvedere d'Ufficio con addebito delle eventuali relative spese sostenute.
- 2 In ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 13, 19 e 20 della L. 689/81, gli Ufficiali ed Agenti, all'atto dell'accertamento dell'infrazione, possono procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e delle cose che ne sono il prodotto.
- 3 Le cose sequestrate sono custodite presso i luoghi e con le modalità indicate nel verbale di accertamento e contestazione/notificazione della violazione.
- 4 il verbale di sequestro deve essere trasmesso sollecitamente all'autorità competente che dispone con ordinanza/ingiunzione la confisca delle cose sequestrate
- 5 Quando siano trascorsi i termini previsti dagli artt. 18, 19 e 20, della L. 689/81, le cose oggetto della confisca possono essere vendute. Il prezzo di vendita serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria, se questa non è stata soddisfatta, nonché delle spese di trasporto e di custodia delle stesse. Il residuo eventuale è restituito all'avente diritto. In luogo della vendita è possibile disporre la distruzione ovvero la devoluzione a enti o istituti di beneficenza.
- 6 In ogni caso, l'inadempimento agli obblighi di ripristino dello stato dei luoghi, di sospensione o cessazione di una determinata attività previsti dalle norme del presente Regolamento, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 500,00

TITOLO VII  
NORME FINALI

**Art. 35 Rinvio**

Per quanto non è previsto nel presente Regolamento, si applica quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti. Per la disciplina di rinvio si fa riferimento alla normativa vigente tempo per tempo senza la necessità di modificare formalmente il presente regolamento.

**Art. 36 Abrogazioni ed entrata in vigore**

È abrogato ogni precedente Regolamento di Polizia Urbana, fatte salve le ordinanze sindacali emesse in forza degli artt. 50 e 54 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

## TABELLA RIASSUNTIVA SANZIONI

ARTICOLO	COMMA	LETTERA	SANZ. MIN. €	SANZ. MAX €	P.M.R. €
5	3		100,00	450,00	150,00
6	4		100,00	450,00	100,00
7	4		100,00	450,00	150,00
8	12		100,00	450,00	150,00
9	6		100,00	450,00	150,00
10	3		25,00	250,00	50,00
11	3		100,00	450,00	150,00
12		tutte tranne F	100,00	500,00	150,00
12		F	25,00	250,00	50,00
13	2		100,00	500,00	150,00
14	4		100,00	500,00	150,00
15	2		25,00	250,00	50,00
16	4		100,00	500,00	150,00
17	4		25,00	250,00	50,00
18	2		25,00	250,00	50,00
19	3		25,00	250,00	50,00
19	2		50,00	500,00	100,00
20	4		50,00	500,00	100,00
21	6		50,00	500,00	100,00
22	6		50,00	500,00	100,00
23	6		50,00	500,00	100,00
24	4		25,00	250,00	50,00
25	2		100,00	500,00	150,00
26	6		50,00	500,00	100,00
27	2		25,00	250,00	50,00
28			50,00	500,00	100,00
29			50,00	500,00	100,00
30			100,00	500,00	150,00
31	5		80,00	500,00	160,00
34	6		80,00	500,00	160,00